

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2024

97/2024/R/RIF

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI NECESSARI ALL'AGGIORNAMENTO DELLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL BIENNIO 2024-2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1287^a riunione del 19 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (di seguito: legge 296/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (di seguito decreto-legge 138/11) e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge 147/13);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2, n. 157;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- l’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito: decreto-legge 228/21) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall’articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito: decreto-legge 50/22), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 22 dicembre 2023, che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF) e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante la “Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione

- Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 487/2023/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante “Ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative” (di seguito: deliberazione 7/2024/R/RIF), e, in particolare, l’articolo 2;
 - la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF” (di seguito: determina 1/DTAC/2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*” (lett. g);
 - “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 481/95, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie (...)”* (lett. c).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”*;
- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 147/13, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del*

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

- ai sensi dell’articolo 151 del d.lgs. 267/00, il bilancio di previsione finanziario degli enti locali deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 228/21, come modificato dall’art. 43, comma 11 del decreto-legge 50/2021, prevede che “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*
- il decreto del Ministro dell’Interno del 22 dicembre 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 443/2019/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), l’Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- al comma 7.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF l’Autorità ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che il piano economico-finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, riferito al periodo 2022-2025 e predisposto secondo quanto previsto dal MTR-2, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: *a)* una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; *b)* una relazione che illustri sia i

criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente, ossia l'Ente territorialmente competente (di seguito: ETC) di cui al comma 7.1 della citata deliberazione;

- il comma 7.6 della medesima deliberazione prevede che la trasmissione della predisposizione tariffaria avvenga ad opera dell'ETC il quale, ai fini delle pertinenti determinazioni, valida le informazioni fornite dal gestore, integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- l'Autorità, nell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha disciplinato la procedura per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. In particolare:
 - il comma 8.1 prevede che l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti *“è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori”* che lo trasmettono ai rispettivi ETC;
 - il successivo comma 8.2 prevede che, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli ETC assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
 - il comma 8.3, poi, stabilisce che la trasmissione all'Autorità da parte degli ETC deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
 - ai sensi del comma 8.4, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;
- nella citata deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha disciplinato, all'articolo 9, specifici meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, prevedendo nello specifico che:
 - *“In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità”* (comma 9.1);

- *“Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l’Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95” (comma 9.2);*
- *“Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un’efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni” (comma 9.3).*

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con deliberazione 389/2023/R/RIF l’Autorità ha fornito indicazioni metodologiche puntuali per l’approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025, provvedendo in particolare a definire:
 - l’adeguamento, sulla base delle più recenti previsioni relative alla dinamica dei prezzi al consumo, del tasso di inflazione programmata r_{pi_a} da applicare al calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - l’introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del suddetto limite, valorizzabile nel 2024 e nel 2025 in considerazione dei maggiori oneri, sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, ferme restando le regole già previste dal MTR-2 relativamente al limite medesimo, nonché il valore massimo determinabile dall’ETC;
 - l’estensione al successivo periodo regolatorio della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie;
 - la conferma delle componenti di costo definite dal MTR-2, ivi inclusi i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (con regole per l’aggiornamento degli ulteriori parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale disposti con le deliberazioni 487/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF);
 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023, la disciplina (al comma 2.1) delle modalità per scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia,

preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”;

- con determina 1/2023/DTAC l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025, le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità ed i chiarimenti su specifici aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Ente d’ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani di Avellino, in qualità di ETC, con nota del 15 febbraio 2024 ha richiesto a tutti i Comuni e ai gestori (per il tramite dei Comuni) di provvedere, secondo quanto previsto dalle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF, alla predisposizione dell’aggiornamento del piano economico finanziario di pertinenza per il biennio 2024-2025 e alla sua trasmissione allo stesso ETC entro il termine del 29 febbraio 2024;
- anche i comuni di Castelvetro sul Calore, Mugnano del Cardinale, Solofra, Vallesaccarda e Villanova del Battista, hanno richiesto al proprio gestore Irpiniambiente S.p.A. l’invio dei dati e degli atti necessari all’ETC;
- i termini complessivamente assegnati dalle predette diffide sono spirati senza che Irpiniambiente S.p.A. abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con nota dell’11 marzo 2024, l’Ente d’ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani di Avellino ha segnalato all’Autorità lo stato di perdurante inerzia del predetto gestore con riferimento agli ambiti tariffari relativi ai Comuni sopra citati e ha chiesto un intervento della stessa Autorità ai sensi dell’articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il Comune di San Vito di Cadore, nella sua qualità di ETC, rilevata l’inerzia del gestore Valpe Ambiente S.r.l. nel procedere alla predisposizione dell’aggiornamento del piano economico finanziario per il biennio 2024-2025 secondo quanto previsto dalle richiamate deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF, con nota del 5 marzo 2024 ha diffidato il gestore in parola all’invio dei dati e degli atti necessari entro il 19 marzo 2024;
- con successiva nota del 13 marzo 2024, il medesimo Comune, in considerazione della perdurante inerzia del gestore, ha chiesto all’Autorità l’attivazione dei meccanismi di garanzia di cui all’articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF.

RITENUTO CHE:

- a seguito degli approfondimenti istruttori condotti, gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare ai gestori elencati nell'Allegato A alla presente deliberazione l'adempimento delle prescrizioni regolatorie in materia tariffaria ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF, entro il 31 marzo 2024;
- in caso di mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte dei predetti gestori, entro la data indicata, sia opportuno riservarsi - in coerenza con quanto già previsto dal comma 9.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF - di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- sia opportuno ribadire che il protrarsi dell'inerzia da parte del gestore fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, costituisce presupposto per l'applicazione, nel caso di specie, delle citate previsioni di cui al comma 9.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF

DELIBERA

1. di intimare i gestori elencati nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrale e sostanziale, ad adempiere agli obblighi di trasmissione all'Ente territorialmente competente dei dati e dei documenti prescritti ed elaborati secondo le previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF ed al relativo Allegato A (MTR-2), come aggiornato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, entro il 31 marzo 2024 e contestualmente ad inviarne prova documentale all'Autorità tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it;
2. in caso di mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di comunicare il presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata (PEC), ai gestori elencati nell'Allegato A;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini